



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1695

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»

Indice

1. DDL S. 1695 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1695	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	13
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 269(pom.) del 14/01/2026.	14
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 149(pom.) del 27/01/2026.	20
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 272(pom.) del 27/01/2026.	21

1. DDL S. 1695 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1695

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»

Titolo breve: *Valorizzazione sussidiaria dei beni culturali*

Iter

27 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1521](#)

approvato

S.1695

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Federico Mollicone](#) (FDI)

Cofirmatari

[On. Alessandro Amorese](#) (FDI) , [On. Marco Cerreto](#) (FDI) , [On. Luciano Ciocchetti](#) (FDI) , [On. Marina Marchetto Aliprandi](#) (FDI) , [On. Andrea Volpi](#) (FDI) ,
[On. Monica Ciaburro](#) (FDI) (aggiunge firma in data 28 novembre 2024)
[On. Alessia Ambrosi](#) (FDI) (aggiunge firma in data 2 dicembre 2024)
[On. Maria Cristina Caretta](#) (FDI) (aggiunge firma in data 2 dicembre 2024)
[On. Elisabetta Gardini](#) (FDI) (aggiunge firma in data 2 dicembre 2024)
[On. Vincenzo Amich](#) (FDI) (aggiunge firma in data 5 dicembre 2024)
[On. Salvatore Deidda](#) (FDI) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2024)
[On. Elisabetta Christiana Lancellotta](#) (FDI) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2025)
[On. Chiara La Porta](#) (FDI) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2025)
[On. Patty L'Abbate](#) (M5S) (aggiunge firma in data 3 febbraio 2025)
[On. Riccardo De Corato](#) (FDI) (aggiunge firma in data 6 febbraio 2025)
[On. Antonio Baldelli](#) (FDI) (aggiunge firma in data 18 febbraio 2025)
[On. Gerolamo Cangiano](#) (FDI) (aggiunge firma in data 27 febbraio 2025)
[On. Massimo Milani](#) (FDI) (aggiunge firma in data 28 febbraio 2025)

Natura
ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **23 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 358 del 23 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

BENI CULTURALI ED ARTISTICI

Articoli

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' (Artt.1, 2), INIZIATIVA POPOLARE (Art.1), ATTIVITA' CULTURALI (Art.1), MINISTERO DELLA CULTURA (Artt.2, 4, 6), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.2, 3, 6), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE (Art.2), CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 4, 6), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.2, 3, 5), ENTI PRIVATI (Artt.2, 3), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Art.4), DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (Art.4), OPERE D'ARTE (Artt.4, 6), LIBRI (Art.5), DIRITTO D' AUTORE (Art.5), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.5), COMUNI (Art.6), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.3), VIGILANZA (Art.4), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.4), GETTONI E ASSEGNI DI PRESENZA (Art.4), ISTITUTI MANIFESTAZIONI MUSEI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paolo Marcheschi \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 14 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 26 novembre 2025. Annuncio nella seduta n. 365 del 26 novembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1695

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1695

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MOLLICONE , AMBROSI , AMICH , AMORESE , BALDELLI , CANGIANO , CARETTA , CERRETO , CIABURRO , CIOCCHETTI , DE CORATO , DEIDDA , GARDINI , L'ABBATE , LANCELOTTA , LA PORTA , MARCHETTO ALIPRANDI , MILANI e VOLPI**

(v. stampato Camera n. 1521)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 ottobre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 ottobre 2025

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 121-bis. - (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica)-1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.

2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.

3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:

- a) la natura del bene;
- b) la forma di gestione diretta o indiretta;
- c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;
- d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
- e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprietà, il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.

5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Art. 121-ter. - (*Albo digitale della sussidiarietà orizzontale*) - 1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.

3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.

4. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento ».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 3.

(Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali « Italia in scena »)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-*ter* del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata « Italia in scena », ispirata ai principi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché ai seguenti criteri specifici:

- a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;
- b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;
- d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;
- e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 4.

(Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale)

1. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
- b) al comma 2, le parole: « , dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, » sono soppresse.

2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « è rilasciata » sono inserite le seguenti: « entro novanta giorni dalla data della richiesta »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo ».

3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis è pari alla durata della validità dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5 ».

4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego ».

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.

6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « comma 3, » sono soppresse.

7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte)

1. All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « ad euro 13.500 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 50.000 »;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500 »;

b) al comma 4:

1) alla lettera b), le parole: « ad euro 13.500 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 50.000 »;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione

per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500 ».

Art. 6.

(Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico)

1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi.

2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
- b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti nel territorio di riferimento;
- c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;
- d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59661

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 269(pom.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026

269^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e il
sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1112\)](#) IRTO e altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre
disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione**
**[\(1711\)](#) OCCHIUTO e altri. - Legge quadro sull'architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità
di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale**

(Discussione del disegno di legge n. 1711, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di
legge n. 1112 e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso è volto
ad introdurre disposizioni in materia di architettura e rinascenza urbana, per finalità di valorizzazione
culturale e di benessere psicofisico e sociale.

Dà conto innanzitutto dell'articolo 1, rubricato "finalità e principi", che qualifica l'architettura come
attività di interesse pubblico primario, come forma di progresso della Nazione e come strumento volto
al perseguimento del benessere psicofisico e sociale delle persone. Precisa, inoltre, che la norma
definisce l'espressione "Rinascenza urbana" come processo di trasformazione fisica e di rinascita nelle
città e nei territori, destinato a promuovere la sostenibilità e la qualità della vita.

Menziona poi l'articolo 2, che individua l'ambito di applicazione nella pianificazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche e private, prevedendo, altresì, un coordinamento normativo con la
disciplina dei contratti pubblici e con le norme afferenti alla semplificazione e alla rigenerazione
urbana.

Gli obiettivi che il provvedimento in esame intende raggiungere - prosegue il relatore - vengono
elencati all'articolo 3, nel quale si richiamano: la valorizzazione dell'architettura; la promozione della
qualità dei progetti architettonici e urbanistici; la propulsione verso l'accessibilità universale degli
spazi pubblici, di cui si mira a garantire la sicurezza; il sostenimento della formazione, della ricerca e
della partecipazione dei cittadini ai suddetti progetti; la promozione della partecipazione dei giovani
professionisti alla realizzazione di opere pubbliche e, infine, la qualificazione della Rinascenza urbana
come politica strategica nazionale.

Evidenzia poi l'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero della cultura, il Consiglio nazionale per la
qualità dell'architettura e della vita urbana, competente ad elaborare linee guida, definire metodologie
e a redigere il Rapporto biennale sulla qualità dell'architettura e della vita urbana.

Sottolinea che, con riferimento alle modalità di selezione dei progetti architettonici, l'articolo 5, recante disposizioni in tema di strumenti di promozione e incentivi, mira a favorire la realizzazione di concorsi pubblici di progettazione o di idee e inserisce meccanismi premiali per giovani professionisti. Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 6, che istituisce la figura dell'Architetto della Città per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia, individuandone le funzioni, tra cui il coordinamento delle politiche architettoniche e urbanistiche della città, l'incentivazione della qualità dei progetti edilizi e la valutazione dell'impatto di questi sul benessere abitativo e psicofisico.

Ulteriore figura, introdotta dall'articolo 7, è quella del Medico della città, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia, competente a coordinare le politiche locali per la salute e il benessere psicofisico, con particolare attenzione alla qualità dell'ambiente, agli spazi verdi, alla mobilità attiva, allo sport e alla prevenzione del disagio mentale.

Fa poi menzione dell'articolo 8, che istituisce, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per la qualità della vita e la salute urbana, e dell'articolo 9, che, intervenendo in materia di educazione, ricerca e promozione dei giovani architetti, prevede corsi di laurea, master e dottorati di ricerca sulla qualità architettonica, sulla salute urbana e sulla psicologia dell'abitare, promossi dal Ministero dell'università e della ricerca. Il medesimo articolo 9, inoltre, introduce il Premio nazionale per la giovane architettura italiana e prevede la possibilità di realizzare laboratori permanenti di Rinascenza urbana, in collaborazione con gli enti locali.

Fa indi cenno all'articolo 10, che reca disposizioni in merito alla valutazione del benessere abitativo e psicofisico, all'articolo 11, che introduce il Registro nazionale dell'architettura contemporanea, e all'articolo 12, che istituisce la Giornata nazionale della qualità urbana e della Rinascenza, dedicata alla promozione della cultura del progetto, della salute e del benessere urbano, da celebrare il 2 luglio di ogni anno.

Conclude facendo riferimento all'articolo 13, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tenuto conto dell'affinità della materia, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1112.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nelle prossime settimane sarà avviato un ciclo di audizioni, come precedentemente deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Discussione del disegno di legge n. 1695 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 762 e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando innanzitutto che esso è composto da sei articoli. L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità dell'intervento legislativo: in particolare, il provvedimento è volto a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali, favorendo occasioni di crescita economica.

Dà indi conto dell'articolo 2, che introduce due nuovi articoli nel Codice dei beni culturali e del

paesaggio, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'istituzione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e l'istituzione dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

Passa poi a riferire sull'articolo 3, il cui comma 1 stabilisce che sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito della predetta Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nel richiamato Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena». Il comma 2 del medesimo articolo 3 autorizza la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dal 2026 ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, che reca ulteriori modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale. In particolare, il comma 1 prevede, diversamente da quanto attualmente previsto, che lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili non richiede più l'autorizzazione del Ministero della cultura. Si mantiene la previsione per cui lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto, ma si elimina il riferimento al fatto che lo spostamento in questione sia "dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore". Il comma 2 reca modifiche in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 modificano la disciplina relativa alla circolazione dei beni culturali in ambito internazionale. Il comma 6 prevede che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo sono certificati in ogni caso, a domanda, dall'ufficio di esportazione. Il comma 7 introduce misure volte a incentivare e promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale.

In relazione all'articolo 5, segnala che esso eleva da 13.500 a 50.000 euro il valore al di sopra del quale sono soggette ad obbligo di previa autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio della Repubblica le cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti. È altresì elevato da 13.500 a 50.000 euro il valore al di sotto del quale non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settant'anni, fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti.

Conclude soffermandosi sull'articolo 6, il cui comma 1 prevede che, con decreto del Ministero della cultura sia istituito un elenco, aggiornato ogni ventiquattro mesi, di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto attualmente previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 consente ai comuni italiani di richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al precedente comma 1, precisando che tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente.

Tenuto conto che gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 1695 riguardano la circolazione delle opere d'arte, il [PRESIDENTE](#) propone di abbinare la discussione sul medesimo a quella già avviata sul disegno di legge n. 762.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale pone in evidenza la netta contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame, a partire dal titolo dello stesso, che, con la locuzione "Italia in scena", richiama espressamente una pubblicazione del primo firmatario del disegno di legge. Espressa preoccupazione per iniziative che tendono a trasformare la tutela dei beni culturali in occasioni di *spot*, chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni, sottolineando che il principio bicamerale garantisce l'effettività della seconda lettura dei provvedimenti in esame.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) rileva che un ampio ciclo di audizioni è stato svolto in prima lettura presso la Camera dei deputati e che i commissari potranno fruire di tutta la documentazione depositata presso l'omologa Commissione della Camera.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*), concordando con la richiesta della senatrice D'Elia, obietta che le audizioni offrono ai commissari la possibilità di un confronto vivo e diretto con i soggetti auditi. La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel confermare la sua richiesta, osserva che i soggetti auditi, anche qualora identici a quelli già ascoltati presso l'altro ramo del Parlamento, si troveranno comunque ad esprimersi su un testo diverso da quello originario perché modificato nel corso dell'esame in prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione, propone di fissare alle ore 12 di lunedì 19 il termine entro il quale far pervenire le richieste di audizioni in ragione di una per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di assumere come testo base a cui riferire gli eventuali emendamenti e ordini del giorno il disegno di legge n. 1695, già approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30 settembre scorso, nel corso della quale aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti e dell'unico ordine del giorno presentato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per illustrazione dei restanti emendamenti, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa al provvedimento trasmesso dal Governo all'altro ramo del Parlamento, che la finalità è quella di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il consenso informato preventivo, in forma scritta, ad eventuali attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito sessuale.

Precisato che il provvedimento si compone di tre articoli, si sofferma sull'articolo 1, il cui comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. A tal fine, sono tenute a mettere a disposizione, per opportuna visione, il materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che riguardino i richiamati temi richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti. Anche in tal caso, il consenso è subordinato alla previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività in argomento. Si specifica, altresì, che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle summenzionate attività. La richiesta di consenso deve dar conto delle finalità, degli obiettivi educativi e formativi, dei contenuti, degli argomenti, dei temi e delle modalità di svolgimento delle attività, oltre che dell'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo

coinvolti. In caso di mancata adesione a tali attività, gli studenti si astengono dalla frequenza delle stesse.

L'articolo 1 dispone inoltre, al comma 3, che la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, secondo le modalità di cui al precedente comma. La disposizione stabilisce, a differenza di quanto previsto per le attività extracurricolari, che l'istituzione scolastica è tenuta a garantire agli studenti che non aderiscono a tali attività, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente, si prevede che l'istituzione scolastica comunichi ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative.

Ai sensi del comma 4, durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e di quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono alunni o studenti di minore età, è garantita la presenza di un docente.

Il comma 5 vieta lo svolgimento di attività didattiche e progettuali nonché di ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, prevedendo, innanzitutto, che tale coinvolgimento sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. L'articolo stabilisce inoltre che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

Fatto cenno all'articolo 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria, ricorda che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha svolto un ampio ed approfondito ciclo di audizioni e avverte che la documentazione acquisita in tale sede è a disposizione dei senatori nella banca dati *theca*.

Accogliendo la richiesta presentata per le vie brevi di svolgere anche in seconda lettura un ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 12 di domani il termine per far pervenire eventuali richieste di audizione in ragione di due per Gruppo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'INSERIMENTO DELL'EDUCAZIONE MUSICALE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Ha la parola il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale esprime il suo disappunto per aver appreso dai *media* che il Ministero dell'istruzione e del merito ha approvato le indicazioni nazionali per il *curriculum* per scuola dell'infanzia e per le scuole del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027 inserendovi l'educazione musicale, senza alcun coinvolgimento del Parlamento. Al riguardo, il Governo non ha tenuto conto del lavoro impegnativo che la Commissione sta conducendo da due anni sul disegno di legge n. 492, di cui è promotore, recante delega al Governo per l'istituzione di scuole di infanzia ad indirizzo musicale, già sperimentate con successo da Amministrazioni locali, tra cui il comune di Genova, peraltro di diversa appartenenza politica.

Nel rivendicare l'approccio trasversale e di condivisione cui si è sempre attenuto il Gruppo del Movimento 5 Stelle nel portare avanti l'iniziativa di valorizzazione dell'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia, lamenta che il Governo, mancando di quella correttezza che dovrebbe ispirare i rapporti interistituzionali, stia procedendo in autonomia, senza preoccuparsi di coinvolgere la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), premesso che l'inserimento dell'educazione musicale nei programmi della scuola dell'infanzia è in linea con l'attenzione rivolta al tema proprio dalla Commissione, fa presente che si tratta di un'iniziativa connessa ancorché distinta rispetto al disegno di legge, che mira all'istituzione di

scuole ad indirizzo musicale, di cui la Commissione riprenderà l'esame nelle prossime settimane, nell'auspicio che la Commissione bilancio esprima il parere sul medesimo provvedimento.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) apprezza le circostanze, propone di sconvocare la seduta fissata per domani alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 149(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA,
DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
APOLLO, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI E DEL DOTT. MARCO
D'ISANTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1695](#)
(VALORIZZAZIONE SUSSIDIARIA DEI BENI CULTURALI)*

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 272(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026**

272^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(1695) **Deputato MOLLICONE e altri.** - *Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»*, approvato dalla Camera dei deputati

(762) **MARTI e altri.** - *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, come programmato, ha svolto in data odierna un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Dopo aver constatato che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1695 alle ore 12 di lunedì 2 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1735) **Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che il disegno di legge in esame, precedentemente assegnato in sede redigente, è stato rimesso alla sede referente a seguito della richiesta in tal senso dei Gruppi del Partito

democratico e del Movimento 5 Stelle, a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone di dare per acquisita la trattazione fino ad ora svolta in sede redigente, ivi compresa la discussione generale, nonché l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni consultate e degli emendamenti. Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Informa inoltre che alla scadenza del termine fissato per le ore 12 di ieri, lunedì 26 gennaio, sono stati presentati 124 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Sbrollini e del senatore De Cristofaro, nonché ai due ordini del giorno d'iniziativa del senatore De Cristofaro.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per illustrare l'emendamento 1.5, rileva che tutti i Gruppi di opposizione si sono fatti promotori della proposta di soppressione dell'intero articolo 1.

Evidenzia, in proposito, che il suo schieramento politico giudica il provvedimento in esame fortemente lesivo della possibilità di dare alle nuove generazioni un'educazione sui temi inerenti all'affettività e alla sessualità. Per questo ha ritenuto necessario intervenire con il successivo emendamento 1.6, di cui è prima firmataria, per proporre la sostituzione dell'intero articolo 1 con una disciplina, a suo giudizio positiva ed efficace, dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

Si domanda, inoltre, perché la Commissione stia indugiando nell'esame dei molteplici disegni di legge, già incardinati, che, a differenza del disegno di legge in esame, sono diretti a introdurre l'educazione all'affettività e alla sessualità in tutte le fasi del percorso scolastico. Stigmatizza, al riguardo, che il disegno di legge in titolo escluda dall'educazione sui suddetti temi la scuola primaria e la scuola dell'infanzia.

Deplora, altresì, che il provvedimento in esame di fatto ponga sotto un regime di sorveglianza speciale tutte le attività scolastiche concernenti i temi dell'affettività e della sessualità, in tal modo finendo per mettere in discussione il vigente Patto educativo di corresponsabilità, che già assicura la presenza effettiva delle famiglie in tutte le attività intraprese in ambito scolastico.

Anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal ministro Valditara sulla gravità di situazioni in cui i bambini di sei anni si avvicinano autonomamente alla sfera della sessualità tramite i siti pornografici, si rivolge alla maggioranza per chiedere che si svolga, in seconda lettura, una effettiva discussione dei temi in argomento e una valutazione nel merito delle proposte emendative.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti presentati all'articolo 1, gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, nonché gli ordini del giorno si intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. - Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Discussione del disegno di legge n. 1550, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 566 e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 1550, premettendo che esso prevede l'introduzione della formazione su manovre di primo soccorso in diversi ambiti: nel sistema di istruzione secondaria e della formazione professionale; ai fini del conseguimento della patente di guida; nei corsi di laurea in scienze motorie.

Ricorda preliminarmente che è in corso di esame il disegno di legge n. 566, che, analogamente all'articolo 1 del presente provvedimento, disciplina l'introduzione dei corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, facendo riferimento all'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*) e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich.

Passa, quindi, ad illustrare le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso è composto di sette articoli.

Si sofferma sull'articolo 1, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso. Tali corsi sono rivolti: agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado; agli studenti maggiorenni dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale; agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Evidenzia, sulla base di quanto specificato al comma 1, che le suddette disposizioni sono dirette a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015, che già prevedeva l'attivazione di iniziative di formazione degli studenti sulle tecniche di primo soccorso, e dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021, che ha attribuito alle scuole di ogni ordine e grado l'organizzazione delle suddette iniziative di formazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 affida l'erogazione dei corsi in argomento a personale abilitato ai sensi della normativa vigente, anche per il tramite di enti e istituzioni accreditati in ambito regionale. Precisa, inoltre, che i suddetti corsi comprendono le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, nonché le manovre di disostruzione delle vie aeree per corpo estraneo.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la disciplina delle modalità di finanziamento e di svolgimento dei corsi stessi. Fa indi menzione dell'articolo 2, che novella il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, imponendo - come condizione per l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida - la frequenza di un corso di primo soccorso e il conseguimento del relativo attestato, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Dà poi conto dell'articolo 3, che obbliga gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie (di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998) alla frequenza di un corso di primo soccorso e al conseguimento del relativo attestato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso riconosce la validità a livello nazionale degli accreditamenti conferiti, in ambito regionale, a istituzioni ed enti per l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento al soccorso con uso di defibrillatore. Vieta, altresì, che a detti enti e istituzioni siano imposti requisiti o condizioni ulteriori per lo svolgimento della loro attività in regioni diverse da quelle di accreditamento.

Per quanto concerne l'articolo 5, sottolinea che esso modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) per prevedere la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di corsi di primo soccorso erogati da personale abilitato in base alla normativa vigente.

Riferisce, quindi, sull'articolo 6, che novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per includere, tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento (di cui alla tabella A della parte II-bis), i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Conclude facendo cenno all'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

In ragione dell'affinità della materia, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 566.

La Commissione conviene con la proposta del relatore Paganella.

Interviene in discussione generale il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), che dichiara di condividere i contenuti del disegno di legge n. 1550 e di volervi aggiungere la propria firma.

Ha indi la parola il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) che, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1550, fa presente che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui è membro, ha avuto modo di approfondire il tema del primo soccorso con

riferimento ai minori nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale. Ricorda che in tale sede sono state svolte numerose audizioni, tra cui quella del presidente di *Italian Resuscitation Council*.

Si dichiara, al riguardo, convinto della positività di avviare la discussione del disegno di legge di cui è promotore, congiungendola al seguito della discussione del disegno di legge n. 566, anche alla luce della circostanza che il provvedimento appena illustrato prevede l'introduzione dei corsi di primo soccorso in ambiti ulteriori rispetto a quello scolastico.

Ricorda infine che la sua iniziativa legislativa è nota come "disegno di legge Bove", dal nome del calciatore Edoardo Bove che, come noto, ha subito un arresto cardiaco nel corso di un incontro di calcio di Serie A, e che ha fortemente sostenuto la presentazione di un provvedimento diretto a favorire interventi tempestivi di primo soccorso.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il senatore Lombardo per essersi fatto promotore del disegno di legge n. 1550, che presenta contenuti che si prestano, a suo giudizio, ad essere integrati nel disegno di legge n. 566 e, al riguardo, preannuncia l'impegno ad avviare un'interlocuzione in tal senso con il Governo. Ricorda inoltre che nella precedente seduta era già stato fissato il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge 566. Tenuto conto dell'avvenuto abbinamento con la discussione del disegno di legge n. 1550 e della conseguente necessità di svolgere opportuni approfondimenti anche al fine di verificare la possibilità di recuperarne parte dei contenuti, propone, come già anticipato per le vie brevi ai Gruppi, di posticipare detto termine alle ore 12 di lunedì 9 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Crisanti ha chiesto di ascoltare la dottoressa Katya Ranzato, presidente dell'*Italian Resuscitation Council*. Tenuto conto del differimento del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, propone di accogliere la richiesta del senatore Crisanti.

Poiché nessuno interviene in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1735](#)

G/1735/1/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 1735, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»,

premesso che il provvedimento introduce l'obbligo di acquisire il consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti maggiorenni per la partecipazione ad attività scolastiche riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità;

considerato che:

l'educazione alla sessualità, all'affettività e alle relazioni costituisce una dimensione strutturale dei processi di crescita e di formazione della persona e non può essere ridotta a un insieme di attività opzionali o accessorie;

la normativa vigente riconosce alle e agli adolescenti, a partire dai 14 anni, capacità di autodeterminazione nella sfera intima e relazionale, rendendo contraddittoria una disciplina che subordina integralmente la loro educazione su tali temi al consenso genitoriale;

la scuola rappresenta un presidio fondamentale di equità educativa e di accesso universale a conoscenze scientificamente fondate, mentre l'affidamento esclusivo alle famiglie del potere decisionale rischia di produrre disuguaglianze culturali e formative;

l'esclusione della scuola dell'infanzia e primaria da ogni attività educativa su questi temi può favorire forme di analfabetismo affettivo e relazionale, con ricadute negative nel percorso di crescita

successivo;

rilevato che:

numerosi studi internazionali evidenziano come le famiglie con minori risorse culturali ed economiche manifestino un maggiore bisogno di supporto istituzionale sui temi della sessualità, dell'affettività e delle relazioni;

un approccio meramente autorizzativo e burocratico rischia di indebolire il ruolo pedagogico della scuola e di ostacolare interventi educativi preventivi essenziali anche ai fini del contrasto alla violenza di genere, alle discriminazioni e al disagio giovanile,

impegna il Governo:

a promuovere una revisione complessiva dell'impianto applicativo della legge, affinché l'educazione alla sessualità e all'affettività sia riconosciuta come parte integrante e strutturale del percorso formativo;

a favorire l'elaborazione di linee guida nazionali condivise, scientificamente fondate e pedagogicamente coerenti, elaborate con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle università, delle associazioni scientifiche e delle rappresentanze studentesche e genitoriali;

a sostenere percorsi di formazione rivolti alle famiglie, finalizzati a rendere il consenso realmente informato e consapevole, superando una logica meramente formale e autorizzativa;

a garantire che l'attuazione delle disposizioni non produca nuove disuguaglianze educative tra studenti e studentesse né limiti l'accesso universale a conoscenze fondamentali per la crescita personale e sociale.

G/1735/2/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 1735, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»,

premesso che il disegno di legge introduce specifici adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative attinenti all'ambito della sessualità;

considerato che:

le istituzioni scolastiche operano già nell'ambito del Patto educativo di corresponsabilità e dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca prevista dall'ordinamento vigente;

l'obbligo di acquisire un consenso informato per ogni singola attività rischia di determinare un aggravio burocratico significativo, sottraendo tempo e risorse alla progettazione educativa e didattica;

un'eccessiva frammentazione delle autorizzazioni può incidere negativamente sulla continuità dei percorsi formativi e sulla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione;

rilevato che:

la clausola di invarianza finanziaria non prevede risorse aggiuntive per sostenere le scuole negli adempimenti richiesti, né per la formazione dei docenti coinvolti;

l'autonomia scolastica costituisce un valore da tutelare, soprattutto in ambiti complessi e sensibili che richiedono competenze pedagogiche specifiche e progettualità di lungo periodo,

impegna il Governo:

a garantire che l'attuazione delle disposizioni non comporti un aggravio burocratico per le istituzioni scolastiche né una compressione della loro autonomia didattica e organizzativa;

a valorizzare il Patto educativo di corresponsabilità quale strumento già idoneo a definire il quadro di riferimento dei principi educativi condivisi tra scuola e famiglie;

a promuovere interventi di formazione specifica per il personale docente sui temi dell'educazione alla sessualità, all'affettività e alle relazioni, assicurando adeguato supporto professionale;

a valutare l'introduzione di strumenti normativi alternativi, meno onerosi sotto il profilo amministrativo, che garantiscano un quadro educativo stabile, coerente e rispettoso delle prerogative delle istituzioni scolastiche.

Art. 1

1.1

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente,

sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche".

1.3

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

(Educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

2. Le competenze di cui al comma 1 coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, con l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserisce nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di

secondo grado, i contenuti di cui all'articolo 1, determinandone le modalità tematiche.

5. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le linee guida, comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

6. Le linee guida di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

7. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui al comma 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

8. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nelle prevenzioni e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

9. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

10. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui al comma 1, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui al comma 1, secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

11. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

12. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

13. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

14. A decorrere dal triennio 2026-2028, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui al comma 1

del presente articolo.

15. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui al comma 1.

16. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui al comma 1 sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

17. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

18. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2 e 3;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente "Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione".*

1.7

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni per l'educazione all'affettività e all'educazione sessuale nelle scuole)

1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale, attraverso l'accrescimento dell'empatia e delle competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale e religiosa, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948.

2. Ai fini della presente legge, si intende per intelligenza emotiva» la particolare forma di intelligenza della sensibilità che, nel computo delle abilità legate ad ambiti emotivi e psicosociali, favorisce processi formativi volti a:

a) incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva;

b) alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri;

c) prevenire comportamenti sociali a rischio, lesivi della dignità della persona, nella sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere.

3. Ai fini della presente legge, si intende per «educazione sessuale» un insieme di interventi educativi, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, col fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere.».

1.8

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche assicurano un'informazione trasparente e partecipata alle famiglie in merito a tutte le attività educative, curricolari o extracurricolari, che riguardino i temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità, valorizzando il Patto educativo di corresponsabilità. È richiesta comunicazione preventiva in caso di attività extracurricolari non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono alle famiglie e agli studenti maggiorenni un'adeguata informazione preventiva su finalità, contenuti e modalità delle attività, nel rispetto dei principi di trasparenza e corresponsabilità. La comunicazione preventiva viene richiesta solo per attività non strutturalmente incluse nel Piano triennale dell'offerta formativa o organizzate da soggetti terzi, nel rispetto della libertà educativa e dell'autonomia scolastica.

3. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa a carattere affettivo, relazionale o sessuale, previste dal Piano triennale, sono rese accessibili a tutti gli studenti sulla base del principio di inclusione. Le scuole possono offrire, in alternativa, percorsi educativi coerenti, garantendo alle famiglie adeguate informazioni, in forma scritta e tempestiva. Il consenso scritto può essere richiesto solo in caso di attività esterne non ancora validate dagli organi scolastici."

1.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

All'articolo, premettere il seguente comma:

"01. Le finalità dell'articolo 1, comma 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere."

Conseguentemente:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";

2) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";

3) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";

4) alla rubrica, sostituire le parole: "consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";

5) al titolo, sostituire le parole: "consenso informato" con le seguenti: "comunicazione preventiva".

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1

1.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 1.

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito

della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati."

1.13

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati.».

1.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati."

1.15

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sono tenute a", con le seguenti: "possono".

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, sopprimere le parole: "nonché ad acquisire tale consenso";

2) al comma 2, sostituire le parole: "La partecipazione alle attività extracurricolari" con le seguenti: "Per la partecipazione alle attività extracurricolari" e le parole: "richiede il consenso" con le seguenti: "può essere richiesto il consenso";

3) al comma 3, sostituire le parole: "La partecipazione alle attività" con le seguenti: "Per la partecipazione alle attività" e le parole: "richiede il consenso" con le seguenti: "può essere richiesto il consenso".

1.16

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Inserire le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «sono tenute a» con le seguenti: «possono»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «richiede il consenso» con le seguenti: «può richiedere il consenso».

1.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sono tenute a" con le seguenti: "possono".

1.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono tenute", inserire le seguenti: ", a decorrere dall'anno scolastico 2027-2028,".

1.19

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono tenute", inserire le seguenti: ", a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027,".

1.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione" con le seguenti: "a informare preventivamente i genitori e gli studenti, se maggiorenni, in merito alla partecipazione".

Conseguentemente:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "richiede il consenso informato preventivo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "deve essere comunicata ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, attraverso i canali informativi utilizzati dall'istituzione scolastica.";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "Il consenso informato preventivo deve essere richiesto" con le seguenti: "La comunicazione deve essere effettuata";

3) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta" con le seguenti: "richiede un'adeguata informazione".

1.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti" con le seguenti: "a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le" con le seguenti: "alla descrizione delle finalità educativo-didattiche delle".

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti" con le seguenti: "alla presentazione e condivisione con i genitori e con gli studenti".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione" fino a: "utilizzare per le" con le seguenti: "descrizione delle finalità educativo-didattiche delle".

1.23

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva".

Conseguentemente:

1) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La comunicazione esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2.»;

2) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";

3) alla rubrica, sostituire le parole: "consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";

4) al titolo, sostituire le parole: "consenso informato" con le seguenti: "comunicazione preventiva".

1.24

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva".

Conseguentemente:

1) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo deve essere richiesto" con le seguenti: "la comunicazione preventiva deve essere richiesta";*

3) *al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "la richiesta di consenso" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";*

4) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";*

5) *alla rubrica, sostituire le parole: "consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";*

6) *al titolo, sostituire le parole: "consenso informato" con le seguenti: "comunicazione preventiva".*

1.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: "preventivo".

Conseguentemente:

1) *ai commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola "preventivo";*

2) *alla rubrica, sopprimere la parola: "preventivo".*

1.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "eventuali attività" inserire la seguente: "extracurricolari".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "curricolari ed".

1.27

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "eventuali attività" inserire la seguente: "extracurricolari".

1.28

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché ad » fino alla fine del periodo.*

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole da: «acquisito» fino alla fine del periodo;*

2) *sopprimere il terzo e quarto periodo;*

b) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.29

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "nonché acquisire tale consenso" fino alla fine del periodo.

1.30

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le" con le seguenti: "a descrivere le finalità educativo-didattiche delle".

1.31

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.32

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono essere previste in ogni caso attività dedicate al rispetto della parità di genere, delle differenze e delle caratteristiche personali".

1.33

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le attività attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere conformi a un approccio olistico, inclusivo e scientificamente fondato, in linea con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO). Tali linee guida assumono valore giuridicamente vincolante e costituiscono parametro obbligatorio per la progettazione, l'attuazione e la valutazione delle attività.».

1.34

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le attività che riguardino temi attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere in linea con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO). Tali linee guida assumono valore giuridicamente vincolante e costituiscono parametro obbligatorio per la progettazione, l'attuazione e la valutazione delle attività."

1.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2

1.37

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa è preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti. Per le attività extracurricolari straordinarie e non previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il dirigente scolastico può richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale o agli studenti, se maggiorenni».

1.38

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "che riguardino temi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti. Per le attività extracurricolari straordinarie e non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), il dirigente scolastico può richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale o agli studenti, se maggiorenni".

1.39

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ", in forma scritta,".

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ", in forma scritta,".

1.40

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "acquisito" fino alla fine del secondo periodo.

1.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione", fino a: "utilizzare per le" con le seguenti: "descrizione delle finalità educativo-didattiche delle".

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: "entro il settimo" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche";

2) al medesimo comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo" con le seguenti: "per la presentazione e la condivisione del piano dell'offerta formativa".

1.42

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "presentazione di una sintesi dei contenuti educativi utilizzati nelle attività".

1.43

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "comunicazione sintetica degli strumenti formativi previsti per le attività".

1.44

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo altresì la pubblicazione in formato digitale sui canali ufficiali dell'istituzione scolastica.".

1.45

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.46

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: "settimo".

1.47

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "settimo" con la seguente: "quinto".

1.48

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: "esplicita" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "può esplicitare argomenti e modalità di svolgimento delle attività".

1.49

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: "esplicita", con le seguenti: "può esplicitare".

1.50

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "le finalità,".

1.51

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

1.52

[Sbrollini](#)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado partecipano a attività finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità nel pieno rispetto dell'età evolutiva degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, le attività di cui al periodo precedente.»

1.53

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti che si astengono dalla frequenza sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione».

1.54

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: "si astengono dalla frequenza" con le seguenti: "che si astengono dalla frequenza sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione."

1.55

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: "si astengono", con le seguenti: "possono astenersi".

1.56

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3

1.58

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 3.

1.59

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "richiede" con le seguenti: "può richiedere".

1.60

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.62

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.63

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ", mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa,".

1.64

[Sbrollini](#)

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: «alternative, comunque comprese» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità e corrette informazioni sullo sviluppo puberale, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.»

1.65

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa".

Conseguentemente:

1) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto a definire le linee guida per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per la predisposizione delle attività alternative, ai modelli organizzativi minimi e agli strumenti didattici utilizzabili e a reperire le risorse aggiuntive da destinare al personale scolastico.»;

2) sostituire l'articolo 3, con il seguente:

"Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.66

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione

ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.".

1.67

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "orientate all'approfondimento delle materie afferenti all'educazione civica, con l'obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti in materia di cittadinanza, legalità e partecipazione civica."

1.68

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali maggiormente richieste in ambito lavorativo."

1.69

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali."

1.70

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "finalizzate al rispetto della parità di genere e al rispetto delle differenze, incluse quelle legate all'identità e all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e alle caratteristiche personali."

1.71

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In ogni caso, per tutte le attività già programmate e pubblicate nel Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) è sufficiente inviare una comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie, senza obbligo di consenso preventivo scritto."

1.72

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per le scuole che abbiano già avviato, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, programmi che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, per i successivi tre anni è prevista la sola trasmissione di un'informativa preventiva alle famiglie."

1.73

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 4.

1.74

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria possono essere effettuate attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità adeguate all'età dei destinatari."

1.75

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. I commi 2, 3 e 4 non si applicano alle attività e ai progetti promossi e attivati nelle scuole dalle Aziende sanitarie locali (ASL), attraverso i consultori familiari pubblici, ai sensi della normativa vigente."

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.76

[Sbrollini](#)

Sopprimere il comma 5.

1.77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 5.

1.78

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 5.

1.79

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente comma: «5. I contenuti e le modalità delle attività didattiche e progettuali di cui ai commi da 1 a 4 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale.»

1.80

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sostituire le parole "per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità" con le seguenti "per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni Nazionali e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)."

1.81

[Sbrollini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità » con le seguenti: «per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa».

1.82

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "la scuola dell'infanzia e".

1.83

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "e la scuola primaria".

1.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: "sono escluse" fino alla fine del comma, con le seguenti: "le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e

alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof)".

1.85

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: "sono escluse" fino alla fine del comma, con le seguenti: "le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof)".

1.86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire la parola: "escluse" con la seguente: "favorite".

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, le parole: ", al fine di agevolare il dovuto approfondimento naturale-scientifico che è coerente con lo sviluppo psico-fisico in via di formazione in età infantile e preadolescenziale".

1.87

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "nonché ogni altra eventuale attività".

1.88

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire la coerenza della didattica già svolta dall'istituto, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti scolastici che hanno avviato e svolgono annualmente attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

1.89

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. Le istituzioni scolastiche, previa deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, possono decidere di non raccogliere il consenso informato scritto, limitandosi a fornire informazioni generali sulle attività previste."

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sopprimere l'articolo

2.3

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 2".

2.5

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, secondo criteri e modalità stabiliti al comma 2, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntato alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

g) all'interno dei percorsi formativi di cui alla lettera f), specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

3. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono volti:

a) all'individuazione di interventi e metodologie educativi appropriati a livello cognitivo, nonché funzionali al percorso formativo di alunne e alunni, studentesse e studenti, al fine di imparare a riconoscere, sulla base dello sviluppo dell'intelligenza emotiva, le proprie emozioni interagendo in modo proficuo e costruttivo con gli altri;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano la diffusione dell'educazione sessuale, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, col fine di prevenire e fronteggiare, in particolare, comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere;

c) alla verifica degli effetti diretti e indiretti dello sviluppo dell'intelligenza emotiva sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta

formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolari, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del Fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee-guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;

b) le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

c) le modalità e i criteri per la definizione di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere di riferimento, i consultori e il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizzati alla realizzazione dei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), e alle attività formative di cui al comma 5, nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione sessuale e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, rispetto ai temi e alle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni discendenti dalla contrattazione collettiva.

7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare ogni forma di pregiudizio e discriminazione, nonché le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

8. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole «il coinvolgimento di soggetti esterni», aggiungere le seguenti: «tra cui professionisti del settore pedagogico».

2.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e all'approvazione del consiglio di istituto".

2.8

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e all'approvazione del consiglio di istituto" con le seguenti: "e alla successiva informazione del consiglio di istituto".

2.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che devono selezionarli tra professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica."

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "oggetto dell'intervento" inserire le seguenti: ", prestando particolare attenzione alla comprovata esperienza e formazione in ambito educativo, psicologico, socio-sanitario e alle pari opportunità,".

2.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nei due anni scolastici precedenti."

2.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nell'anno precedente."

2.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: «Ai fini della» a: «e della» con le seguenti: «L'individuazione dei soggetti esterni di cui al primo periodo avviene tenendo conto della»

2.13

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "soggetti esterni di cui al primo periodo" inserire le seguenti: "esclusivamente nel caso di prime collaborazioni".

2.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "il collegio dei docenti definisce" inserire le seguenti: ", ogni anno ed entro l'anno scolastico precedente,".

2.15

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "dei titoli e".

2.16

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento".

2.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo.

2.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo, con le

seguenti: ". Per tali attività, il collegio dei docenti garantisce, nella scelta dei soggetti esterni, il rispetto del principio del pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici."

2.19

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti individuati ai sensi del presente comma sono selezionati in modo da garantire, in misura paritaria, la rappresentanza di differenti orientamenti e posizioni culturali, etiche e scientifiche in materia."

2.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In relazione a tali attività, il collegio dei docenti assicura che il coinvolgimento di soggetti esterni avvenga garantendo la presenza, in misura paritaria, di esperti o rappresentanti che esprimano posizioni tra loro non omogenee sulle tematiche oggetto dell'intervento."

2.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

All'articolo, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Per tali attività, il collegio dei docenti garantisce, nella scelta dei soggetti esterni, il rispetto del principio di pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici."

2.22

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio di istituto assicura forme di consultazione con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, al fine di garantire trasparenza e condivisione sugli interventi proposti."

2.23

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio di istituto promuove il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, al fine di favorire partecipazione attiva e responsabilità condivisa."

2.24

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire massima trasparenza, il consiglio di istituto rende disponibili ai rappresentanti dei genitori e degli studenti i criteri di selezione dei soggetti esterni e i relativi esiti."

2.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In relazione a tali attività, i soggetti esterni sono individuati in modo da garantire il pluralismo delle posizioni, nel rispetto del principio di imparzialità e della libertà di insegnamento."

2.26

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente comma:

"1-bis. L'individuazione di soggetti esterni da parte delle istituzioni scolastiche per attività progettuali o educative rivolte agli studenti, di cui al comma 1, avviene anche sulla base di criteri oggettivi e pubblici, previamente deliberati dal collegio dei docenti, fondati su titoli culturali e professionali, competenza scientifica, esperienza educativa, coerenza con l'età e il livello di maturazione degli studenti, non conflittualità con il Piano triennale dell'offerta formativa e coerenza con i valori e gli impegni assunti nel Patto educativo di corresponsabilità."

2.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Carriera alias)

1. Le istituzioni scolastiche garantiscono agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado è prevista l'attivazione della carriera alias per gli studenti che ne facciano richiesta, indipendentemente dall'eventuale avvio di percorsi di affermazione di genere e senza la necessità di presentare alcuna certificazione. In caso di minorenni, la richiesta di cui al primo periodo richiede il consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di mancato consenso, le istituzioni scolastiche possono valutare l'opportunità di attivare comunque la carriera alias e di contestualmente attivare lo sportello psicologico per la famiglia.

3. Al fine di favorire un ambiente scolastico sereno, accogliente e inclusivo, le istituzioni scolastiche devono garantire spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola. È cura della singola istituzione scolastica prevedere spazi *gender free* all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi.

4. Le competizioni sportive scolastiche rappresentano un'importante attività formativa, contribuendo allo sviluppo fisico, mentale e sociale degli studenti. Esse promuovono l'acquisizione di competenze trasversali, come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la gestione delle emozioni, oltre a favorire uno stile di vita sano e attivo. La partecipazione degli studenti alle competizioni sportive scolastiche deve tener conto del benessere di tutti gli studenti e quindi di tutte le varie soggettività presenti nella scuola anche al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di discriminazione di genere e omosessualità. Qualora le competizioni assumano carattere agonistico, si rimanda ai regolamenti delle relative federazioni.

2.0.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 3

3.1

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sopprimere l'articolo

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività didattiche e progettuali, nonché ad ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino alla loro conclusione.".

3.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.0.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

